

**Bruxelles, 18 giugno 2020
(OR. en)**

8955/20

**AGRI 184
AGRIORG 44
AGRIFIN 48
DELECT 68**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	18 giugno 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 3909 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 17.6.2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell'attuazione del programma destinato alle scuole

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 3909 final.

All.: C(2020) 3909 final

Bruxelles, 17.6.2020
C(2020) 3909 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2020

**che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione
dell'attuazione del programma destinato alle scuole**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Gli Stati membri che partecipano al programma dell'UE per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte nelle scuole, istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, sono tenuti a valutarne l'attuazione.

Il presente atto delegato definisce la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri devono fornire nella o nelle rispettive relazioni di valutazione al fine di valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole rispetto ai suoi obiettivi, che consistono nell'aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati tra i bambini e nell'educazione ad abitudini alimentari sane.

L'obiettivo è migliorare la qualità delle relazioni di valutazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 1° marzo 2023 e facilitare la valutazione e il consolidamento dei risultati a livello dell'UE da parte della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha consultato esperti degli Stati membri riuniti nel gruppo di esperti per i mercati agricoli, settore prodotti animali.

Prima di elaborare il presente atto delegato, in occasione della riunione del gruppo di esperti del 20 settembre 2018 la Commissione ha presentato orientamenti non vincolanti per assistere gli Stati membri nella valutazione del programma destinato alle scuole. Tali orientamenti contenevano: 1) definizioni ed esempi, per una comprensione condivisa dei requisiti, 2) domande comuni di valutazione e relativi indicatori e 3) una bozza di relazione di valutazione.

Sulla base di detti orientamenti per la valutazione la Commissione ha discusso il progetto di atto delegato nelle riunioni del gruppo di esperti del 12 dicembre 2019 e del 20 febbraio 2020.

Al momento della convocazione delle riunioni del gruppo di esperti, la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto di atto delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato dal 26 marzo al 23 aprile 2020 sul portale della Commissione europea "Di' la tua" per raccogliere le opinioni dei cittadini e dei portatori di interessi. Tra questi ultimi, la *European Plant-based Food Association* (Belgio) ha fornito un riscontro in cui chiedeva di includere nel programma destinato alle scuole prodotti di origine vegetale in alternativa a quelli lattiero-caseari. Tale richiesta va oltre l'ambito di applicazione del presente atto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica l'articolo 9 sul monitoraggio e la valutazione del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione.

Un nuovo paragrafo precisa la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire nella o nelle relazioni di valutazione e consente agli Stati membri che attuano il

programma a livello regionale di presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.

Parallelamente, un atto di esecuzione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione per stabilire le norme specifiche dettagliate concernenti il formato e il contenuto uniformi delle relazioni di valutazione degli Stati membri.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 17.6.2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda la valutazione dell'attuazione del programma destinato alle scuole

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione², gli Stati membri sono tenuti a esaminare l'attuazione del proprio programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo da parte dei bambini di prodotti agricoli selezionati e di educarli ad abitudini alimentari sane. Al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo degli aiuti dell'Unione, è opportuno specificare la natura e il tipo di informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione nelle relazioni di valutazione.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato:

- (1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e di educarli ad abitudini alimentari sane. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Commissione in una relazione di valutazione. Qualora uno Stato membro attui il programma destinato alle scuole a livello regionale, può scegliere di presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.";

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

² Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 11).

(2) al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Se uno Stato membro non presenta la propria relazione o le proprie relazioni di valutazione contenenti i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla Commissione entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.6.2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN